

**MILLEPROGHE****SINTESI DEGLI ARTICOLI****CAPO I  
PROROGHE DI TERMINI****SEZIONE I  
DIFESA**

L'**articolo 1, marginalmente modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, dispone, al **comma 1**, la proroga al 31 gennaio 2008 dell'autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle missioni internazionali di cui al D.L. 4/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 38/2007, nonché al D.L. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 127/2007. Le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo dello stanziamento operato nel 2007, e comunque entro un limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace istituito dal co. 1240 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

Il **comma 2**, per consentire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse previste dal citato art. 1, co. 1240, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il programma "Missioni militari di pace", sul quale confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace.

L'**articolo 2, modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, proroga i termini relativi all'applicazione di talune disposizioni transitorie in materia di personale militare.

Il **comma 1** è volto a consentire il completamento delle procedure per il transito nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prorogando di un anno, fino al 2008, l'autorizzazione al citato transito, che avrebbe dovuto concludersi entro il 2007.

Il **comma 2** differisce all'anno 2016 le disposizioni transitorie previste, fino all'anno 2007, dall'art. 31, co. 14, del D.Lgs. 298/2000, ai sensi delle quali è consentito modificare, con decreto del Ministro della difesa, il numero delle promozioni al grado superiore ed altri parametri, al fine di garantire l'armonico sviluppo dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Il **comma 3** proroga fino all'anno 2015 l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 60-*bis*, co. 1, del D.Lgs. 490/1997, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il **comma 3-*bis*** proroga l'efficacia di una norma relativa al regime transitorio connesso all'entrata in vigore della disciplina in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

Il **comma 3-*ter*** dispone che dall'attuazione del precedente comma 3-*bis* non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro cui le unità produttive e industriali della difesa, gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, devono raggiungere gli obiettivi di economica gestione propri dell'Agenzia stessa.

Il **comma 4-*bis*** proroga l'efficacia di alcune norme relative al regime transitorio del sistema di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, di cui al D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.

## SEZIONE II BENI CULTURALI E TURISMO

L'**articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati**, dispone la proroga al 30 giugno 2008 del termine fissato dal decreto-legge 300/2006 per il completamento degli adempimenti riguardanti la prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. La proroga si applica alle sole imprese che abbiano presentato al Comando provinciale dei Vigili del fuoco il progetto di adeguamento entro il 30 giugno 2005. Il termine è rinviato di un ulteriore anno per le strutture destinatarie, al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di indicazioni per l'adeguamento alla normativa antincendio richiedenti una spesa superiore a 100.000 euro.

L'**articolo 4** proroga al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale i gestori di attività commerciali devono provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche al fine di beneficiare dei contributi previsti dalla legge finanziaria per il 2007.

L'**articolo 5, modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, reca norme riguardanti la durata degli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e della Fondazione «La Triennale di Milano», dispone la proroga al 30 aprile 2008 del termine per l'affidamento in concessione, secondo il nuovo metodo integrato su scala regionale, dei servizi aggiuntivi presso i musei e gli istituti di cultura, e al 31 dicembre 2008 del termine per l'eventuale

---

trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale. Gli ultimi commi recano disposizioni in materia di diritto d'autore.

SEZIONE III  
LAVORO E PREVIDENZA

Il **comma 1 dell'articolo 6 - modificato dalla Camera** - proroga il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAP e dell'IPSEMA fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti.

***La Camera ha soppresso l'originario comma 2 dell'articolo 6.***

*Tale comma fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.*

**La Camera ha aggiunto un comma 2-bis.**

Il nuovo comma specifica che la disciplina di tutela contro i licenziamenti individuali si applica anche nel periodo intercorrente tra la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia e il termine di decorrenza del medesimo trattamento.

L'**articolo 6-bis - inserito dalla Camera** - provvede a modificare rispettivamente i commi 7 e 8 dell'articolo 41 della L. 289/2002 (legge finanziaria 2003), recanti un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, operanti nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione. Le modifiche riguardano sostanzialmente il periodo temporale di applicazione del medesimo trattamento e il limite massimo di unità lavorative che ne possono fruire.

L'**articolo 6-ter - introdotto dalla Camera** - differisce al 20 dicembre 2008 i termini previsti da una serie di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a favore dei soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dal sisma del 2002 verificatosi nelle province di Campobasso e di Foggia.

L'**articolo 6-quater, introdotto durante l'esame presso la Camera**, assegna per l'anno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro a enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versino in condizioni di difficoltà finanziaria, al fine di garantire la continuità delle loro attività.

Il **comma 1 dell'articolo 7** dispone la proroga al 30 giugno 2008 del termine per la notifica, da parte dell'Agenzia delle entrate, dei provvedimenti sanzionatori amministrativi (adottati nel caso di impiego di personale non

risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori) di cui all'art. 3 del D.L. 12/2002, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002.

Il **comma 2** proroga al 30 settembre 2008 il termine per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari in base alla specifica disciplina di cui all'art. 1, co. da 1192 a 1201, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), previsto originariamente per il 30 settembre 2007 dalla medesima legge finanziaria.

Il **comma 2-bis - inserito dalla Camera** - proroga al 30 settembre 2008 il termine per la stipula degli accordi prodromici alla trasformazione di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato, in base alla specifica disciplina di cui alla legge finanziaria per il 2007, previsto originariamente per il 30 aprile 2007 dalla medesima legge finanziaria.

Il **comma 3** dispone il trasferimento, a decorrere dal 1° febbraio 2008, delle funzioni del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della L. 448/1998, con le relative risorse finanziarie, alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'art. 1, co. 1156, lett. a), della legge finanziaria 2007.

Il **comma 4** prevede, fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative di cui alla L. 142/2001, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, l'obbligo, per le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione degli stessi contratti di categoria, di applicare ai propri soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

I **commi 4-bis e 4-ter - inseriti dalla Camera** - riproducono il contenuto del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, comprensivo delle modifiche approvate, in sede di conversione, in prima lettura, dalla XI Commissione della Camera.

Il **comma 4-bis** reca disposizioni sui lavoratori impiegati da imprese in appalti di servizi.

Il **comma 4-ter** reca modifiche alla disciplina in materia di contrattazione collettiva per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

L'**articolo 7-bis - inserito dalla Camera** - interviene sulla disciplina di cui all'articolo 1 della L. 94 del 1994, concernente la reversibilità ai familiari superstiti dell'assegno vitalizio erogato agli *ex* deportati nei campi di sterminio nazista K.Z., ampliando la platea dei potenziali beneficiari dell'assegno di reversibilità per la fattispecie in cui i deportati in questione, al momento del loro decesso, non fruivano del medesimo assegno. Difatti, per tale fattispecie, si prevede il diritto alla fruizione dell'assegno di reversibilità a favore dei familiari superstiti dei deportati in tutti i casi in cui i medesimi deportati non usufruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere l'assegno vitalizio.

#### SEZIONE IV SALUTE

L'**articolo 8 - modificato dalla Camera** - reca disposizioni in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari, di gestione commissariale del Policlinico Umberto I di Roma, nonché di tariffe delle prestazioni sanitarie, con particolare riferimento ai limiti di remunerazione che devono essere individuati dagli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e alle modalità di aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza sanitaria e delle prestazioni di assistenza termale.

L'**articolo 8-bis - inserito dalla Camera** - proroga al 30 giugno 2008 il termine (scaduto l'11 agosto 2006), previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per l'emanazione del decreto ministeriale finalizzato alla predisposizione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali.

L'**articolo 8-ter - inserito dalla Camera** - incrementa di 14 milioni di euro, per il 2008, il fondo transitorio destinato alle regioni interessate da elevati disavanzi sanitari.

I **commi 1 e 2 dell'articolo 9** prorogano gli effetti di alcune disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 2007 in materia di sospensione della riduzione del prezzo dei farmaci (*pay-back*) dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale e introducono una specifica disciplina per assicurare un'adeguata conoscenza delle dinamiche del mercato farmaceutico da parte delle competenti autorità amministrative.

**Il comma 2-bis è stato aggiunto dalla Camera.**

Esso prevede la periodica pubblicazione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, dell'elenco dei medicinali in commercio coperti da tutela brevettuale, con l'indicazione della scadenza di quest'ultima, e specifica che, nell'ambito del processo di riduzione della durata dei certificati complementari di protezione, i periodi residui, se pari o inferiori a sei mesi, della durata degli stessi non trovano applicazione, mentre la durata residua superiore a sei mesi è ridotta di sei mesi.

L'**articolo 10** è diretto a consentire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), mediante una nuova autorizzazione di spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 della quale viene contestualmente disposta la copertura finanziaria.

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, mediante una novella all'art. 2, comma 356, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), trasforma, con decorrenza 15 gennaio 2008, l' "Autorità nazionale per la sicurezza alimentare" di cui tratta l'art. 2, co. 356, della citata L. 244/2007, in "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare", con sede in Foggia.

L'articolo 11-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che la spesa di 1,5 milioni di euro già autorizzata dalla legge finanziaria 2008 per le attività svolte dall'ente morale "SOS – il Telefono azzurro ONLUS" sia destinata alle iniziative finanziate dal Ministero della solidarietà sociale in materia di tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi incluso il sostegno agli interventi promossi dalla citata ONLUS.

#### SEZIONE V UNIVERSITA'

**Durante l'esame presso la Camera dei deputati sono stati modificati sia il testo che la rubrica dell'articolo 12**, che ora reca disposizioni anche in materia di enti di ricerca.

Il **comma 1, modificato dalla Camera**, differisce fino al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale gli atenei possono, al fine di evitare che le spese fisse ed obbligatorie superino il 90 per cento dei trasferimenti statali, non tener conto degli aumenti retributivi del personale docente e tecnico-amministrativo.

Il **comma 2, modificato dalla Camera**, dispone che in attesa della definizione e attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2008 la normativa previgente in materia.

La **Camera ha inserito il comma 2-bis** che reca norme relative alla validità dei bandi di concorso a posti di ricercatore universitario.

Il **comma 3, anch'esso modificato**, dispone che per l'anno 2008 continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 3, della legge n. 38 del 1980, in base al quale nelle facoltà di agraria e veterinaria e negli orti botanici è consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali, e che – a decorrere dallo stesso anno – gli enti pubblici di ricerca possono assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato previa autorizzazione contenuta in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**E' stato infine inserito il comma 3-bis** che tratta delle modalità di utilizzo da parte dell'Università della Basilicata di eventuali trasferimenti regionali.

L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame alla Camera, stabilisce che ai ricercatori incaricati presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze,

in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine per il giudizio di conferma a cui sono soggetti i ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, del D.P.R. n. 382/1980.

**L'articolo 13-bis, aggiunto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, incrementa di una somma pari a 16 milioni di euro, a decorrere dal 2008, la dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento ordinario delle università (FFO).

## SEZIONE VI GIUSTIZIA

**L'articolo 14, come modificato dalla Camera dei deputati**, proroga nelle funzioni, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, i giudici onorari, i viceprocuratori onorari e i giudici onorari presso i tribunali dei minorenni il cui mandato sarebbe dovuto scadere entro il 31 dicembre 2007.

**L'articolo 14-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, dispone l'inquadramento in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia dei dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente, nel ruolo di personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del direttore generale del 13 giugno 1997 e assunti in via provvisoria in esecuzione delle ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario.

**L'articolo 15, come modificato dalla Camera dei deputati**, differisce al 1° luglio 2008 l'applicabilità delle disposizioni recanti il divieto di arbitrato per i contratti pubblici, contenute nell'art. 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria 2008. Esso inoltre interviene sulla disposizione transitoria relativa ai contratti già sottoscritti, differendo al 30 giugno 2008 il termine per la costituzione dei collegi arbitrali, successivamente al quale i medesimi collegi arbitrali decadono automaticamente.

**L'articolo 16** apporta alcune limitate modifiche all'art. 30 del decreto-legge 159/2007, che ha previsto il commissariamento e la liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano, stabilendo un termine certo di centottanta giorni per la predisposizione del piano di liquidazione dei beni, nonché le modalità per la determinazione dei compensi da attribuire al commissario liquidatore, ai componenti del comitato di vigilanza e ai rappresentanti dei creditori.

L'**articolo 16-bis, inserito dalla Camera dei deputati**, prevede che – relativamente alle società quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici inferiore al 50 per cento, nonché per le società da queste controllate – la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti sia regolata dalle norme del diritto civile.

Altresì, l'esame delle controversie attinenti ai predetti profili è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario (con implicita esclusione della giurisdizione della magistratura contabile per le ipotesi di danno erariale).

In base all'**ultimo periodo dell'articolo in commento**, l'innovazione sopra illustrata non si applicherà ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L' **articolo 16-ter, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, reca misure in materia di incarichi giudiziari.

Il **comma 1** proroga per sei mesi la permanenza in carica dei titolari di funzioni direttive e semidirettive degli uffici giudiziari che sarebbero altrimenti decaduti a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di temporaneità delle suddette funzioni.

Il **comma 2** elimina l'obbligo di mutamento di circondario per i magistrati della provincia autonoma di Bolzano che intendano passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa.

## SEZIONE VII INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

L'**articolo 17, comma 1**, proroga al 31 dicembre 2008 il termine finale – in precedenza fissato al 30 giugno 2006 – per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Il **comma 2, modificato dalla Camera dei deputati**, proroga al 15 dicembre 2008 il termine - inizialmente fissato al 1° febbraio 2008 - per la conclusione dell'indagine conoscitiva del Ministero dei trasporti sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, prevista dall'art. 2, co. 253, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

L'**articolo 18** modifica l'art. 3, co. 2, del D.Lgs. 96/2005:

- estendendo alle ipotesi di delocalizzazione funzionale la deroga ivi contemplata alla disciplina delle concessioni aeroportuali, di cui all'art. 704 del codice della navigazione, deroga limitata alle concessioni già rilasciate e a quelle *in itinere* da rilasciare entro il 23 giugno 2006;
- prorogando al 31 dicembre 2008 il suddetto termine del 23 giugno 2006, relativo ai procedimenti già avviati alla data del 23 giugno 2005.

L'**articolo 18-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati**, modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 relative al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire.

L'**articolo 18-ter è stato aggiunto dalla Camera dei deputati** e reca disposizioni per l'attuazione di disposizioni legislative già vigenti in ordine all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina.

L'**articolo 19**, attraverso il differimento al 1° luglio 2008 – termine per l'emanazione dei decreti correttivi del codice dei contratti pubblici – dell'applicazione dell'art. 256, co. 4, del medesimo codice, nella parte riferita agli artt. da 351 a 355 della legge n. 2248 del 1865, allegato F, è volta a garantire l'applicabilità sino a tale data di tali ultime disposizioni (relative in particolare ai limiti alla possibilità di sequestro a favore dei creditori dell'esecutore di opere pubbliche delle somme dovute dalla stazione appaltante).

L'**articolo 19-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**, proroga al 31 dicembre 2008 (di un anno rispetto al termine vigente già più volte precedentemente prorogato) le disposizioni recanti esenzioni fiscali per le opere di ricostruzione o riparazione nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, previste dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166 ("Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti"). L'articolo reca la previsione della spesa, quantificata in 2 milioni di euro, derivante dall'applicazione della disposizione di proroga e la clausola di salvaguardia in caso di scostamento dalla suddetta previsione.

L'**articolo 19-ter, introdotto dalla Camera dei deputati**, novellando la legge finanziaria per il 2001, modifica alcune disposizioni in merito all'ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, in relazione ad alcuni dei contributi previsti dalla legge del 1963 a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

L'**articolo 20, interamente sostituito dalla Camera dei deputati**, reca la disciplina transitoria per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni modificate, da ultimo, con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

L'**articolo 21 marginalmente modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge finanziaria 2006<sup>1</sup>, le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi

---

<sup>1</sup> Legge 23 dicembre 2005, n. 266, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*.

all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, con esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali.

**L'articolo 21-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**, interviene in materia di aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali.

**L'articolo 21-ter, introdotto dalla Camera dei deputati**, estende al personale ispettivo dell'ENAC la corresponsione dell'indennità di trasferta.

**L'articolo 21-quater è stato inserito dalla Camera.** I commi da 1 a 3 e il comma 5 concernono gli ammortizzatori sociali nei settori aeroportuale e della navigazione aerea.

Il comma 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, un fondo di continuità infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa.

**L'articolo 22** proroga dal 30 gennaio al 1° luglio 2008 il termine di decorrenza per l'applicazione di determinate limitazioni alla guida previste per i neopatentati ai titolari di patente di guida di categoria B.

**L'articolo 22-bis – introdotto nel corso dell'esame presso la Camera –** reca la proroga di un termine previsto dal codice della strada in materia di certificazione medica per la guida dei ciclomotori.

**L'articolo 22-ter, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, sospende fino 15 ottobre 2008 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

**L'articolo 22-quater - inserito dalla Camera -** modifica la disciplina transitoria sugli investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici, di cui all'art. 2, comma 489, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

**L'articolo 22-quinquies - introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati -** autorizza la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi del Comune di Bari necessari per la riqualificazione della Caserma Rossani e del quartiere Carrassi - San Pasquale.

**L'articolo 22-sexies è stato introdotto dalla Camera dei deputati e** istituisce un commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.

L'articolo 22-septies è stato introdotto dalla Camera dei deputati e differisce, al 31 dicembre 2008, il termine per l'adozione da parte del Governo del decreto legislativo correttivo di quello già emanato in materia di liberalizzazione dell'attività di autotrasporto.

*La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 23 che, al comma 1, differisce al 1° gennaio 2009 l'applicabilità di disposizioni per la realizzazione di alcuni programmi straordinari di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.*

## SEZIONE VIII

### PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'articolo 24 è stato marginalmente modificato nel corso dell'esame presso la Camera.

I commi 1 e 2 dispongono la proroga fino al 31 dicembre 2010 dei contratti di assunzione di personale a tempo determinato da parte del Ministero del commercio internazionale, utilizzando per la copertura dell'onere che ne deriva l'autorizzazione di spesa per il Fondo per interventi strutturali di politica economica e il contributo annuale destinato al funzionamento dell'ICE.

Il comma 3 proroga, fino al 31 dicembre 2009, il rapporto di lavoro del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L. 494/1999 (*Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000*), già oggetto di successive proroghe ad opera di diversi interventi normativi. Alla copertura dei relativi maggiori oneri è destinata (comma 4) la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'attività ed al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffuse ed al bioterrorismo (co. 1, lett. a) del D.L. 81/2004).

Il comma 4-bis – introdotto nel corso dell'esame presso la Camera - interviene sulla disciplina recata dall'art. 3, co. 44, della legge finanziaria 2008, che impone un tetto massimo agli emolumenti corrisposti da parte di pubbliche amministrazioni; in virtù della norma, l'esclusione dal tetto dei contratti d'opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale avrà effetto solo quando (entro il 1° luglio 2008) saranno definite con D.P.C.M. le tipologie dei contratti d'opera oggetto dell'esclusione.

L'articolo 24-bis – introdotto nel corso dell'esame presso la Camera - proroga al 31 dicembre 2008 la validità della graduatoria del concorso pubblico, per centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto il 6 marzo 1998 e in scadenza al 31 dicembre 2007.

L'**articolo 24-ter - inserito dalla Camera** - rinvia al 1° gennaio 2009 l'applicazione della norma in materia di orario di lavoro del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

L'**articolo 24-quater - inserito dalla Camera** - reca una specifica deroga, concernente i concorsi pubblici per ispettore del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla disciplina relativa al termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici.

L'**articolo 24-quinquies, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati**, reca norme in materia di dirigenti scolastici, disponendo che, dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico del 2004 e del corso-concorso di formazione riservato a dirigente scolastico del 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

L'**articolo 24-sexies - inserito dalla Camera** - concerne i requisiti per l'ammissione ai concorsi (nell'ambito del Servizio sanitario nazionale) per i posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia.

L'**articolo 25, comma 1**, proroga al 31 dicembre 2008 il divieto per le pubbliche amministrazioni di estendere i benefici derivanti ad un dipendente da un giudicato (o da una decisione giurisdizionale divenuta comunque esecutiva) anche nei confronti di altri dipendenti rimasti estranei al relativo giudizio. I **commi 1-bis e 1-ter, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, recano un'eccezione alla proroga di cui al comma 1.

L'**articolo 25-bis - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera** - proroga al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo 3, comma 96, della L. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), relativo all'emanazione dell'apposito

D.P.C.M. previsto per la disciplina di alcuni profili relativi alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari delle pubbliche amministrazioni.

## SEZIONE IX AGRICOLTURA

**Il comma 1 dell'articolo 26:**

- proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari, anche allo scopo di consentire la presentazione di una proposta di concordato sulla base dell'art. 124 del R.D. 267/1942;

- proroga dal 30 aprile 2008 al 31 dicembre 2008 il termine per l'adeguamento degli Statuti dei consorzi agrari alle norme che il codice civile detta per le società cooperative.

**Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati,** proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine per la conservazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

**Il comma 2-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati,** modifica la disciplina dell'albo degli agrotecnici.

**Il comma 3** proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine per l'esercizio delle funzioni attribuite al Commissario straordinario per le emergenze zootecniche e provvede alla copertura dei relativi oneri.

**Il comma 4** riapre il termine entro il quale, ai sensi del decreto-legge n. 149/1993, i soci di cooperative agricole in accertato stato di insolvenza potevano presentare domanda per l'accollo da parte dello Stato delle garanzie da loro rilasciate in favore delle cooperative stesse.

**Il comma 4-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati,** conferma i contributi in conto capitale già concessi al comune di Sanremo per la realizzazione del mercato dei fiori.

**Il comma 5** riapre, con effetto retroattivo e sino alla data di entrata in vigore del D.L. in esame (31 dicembre 2007) il termine, scaduto il 29 settembre 2006, entro il quale il personale dei Consorzi agrari avrebbe dovuto essere posto in mobilità collettiva per potere essere inquadrato presso le regioni e gli enti locali.

**Il comma 6, modificato dalla Camera dei deputati,** differisce dal 30 novembre 2007 al 30 aprile 2008 il termine per la definizione del piano di rientro finanziario previsto nell'ambito delle procedure amministrative finalizzate al risanamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI); prevede inoltre che entro il 30 giugno 2008 sia emanato un decreto per la trasformazione dell'Ente irriguo umbro-toscano in una società per azioni, partecipata dallo Stato e dalle regioni interessate.

Il **comma 7** autorizza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad utilizzare, nel limite di 2 milioni di euro per il 2008, le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato per la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione centrale del Ministero, al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'amministrazione stessa.

Il **comma 7-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati**, proroga dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2009 il termine per l'installazione a bordo delle navi da pesca degli apparati radio previsti dall'articolo 28 del D.M. 218/2002.

Il **comma 7-ter, aggiunto dalla Camera dei deputati**, estende agli agrotecnici la possibilità di redigere e sottoscrivere atti di aggiornamento geometrico e denunce di variazione.

L'**articolo 26-bis, inserito dalla Camera dei deputati**, proroga alcuni termini stabiliti per la presentazione degli atti di aggiornamento di dati catastali, con particolare riguardo ai fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità.

L'**articolo 27, modificato dalla Camera dei deputati**, reca una nuova disciplina in materia di riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e abroga la normativa introdotta al riguardo con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 36-37).

## SEZIONE X SVILUPPO ECONOMICO

Il **comma 1 dell'articolo 28, modificato dalla Camera dei deputati**, differisce al 30 giugno 2008 il termine previsto dalla legge finanziaria per il 2007 per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione relativo alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A), al fine di consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Il **comma 1-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati**, prevede un incremento di 150 milioni del trasferimento di risorse già disposto da parte dell'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa a beneficio dell'istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A.

Il **comma 1-ter, aggiunto dalla Camera dei deputati**, prevede una proroga dell'attività della società RAM (Rete Autostrade Mediterranee), ai fini dell'attuazione del Programma delle Autostrade del Mare.

L'**articolo 28-bis, inserito dalla Camera dei deputati**, prevede che i soggetti i quali, alla data del 31 dicembre 2007, detenevano una partecipazione al capitale sociale di una banca popolare superiore allo 0,50 per cento potranno fruire di un anno in più di tempo – rispetto al termine annuale ordinario di cui al comma 2 dell'articolo 30 TUB – per dismettere le azioni in eccesso. Ne deriva

che tali soggetti potranno alienare le azioni in eccesso entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009.

Il **comma 1 dell'articolo 29** proroga al 31 dicembre 2008 le agevolazioni previste dalla legge finanziaria 2007 per la rottamazione senza sostituzione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo, introducendo, come agevolazione alternativa, la concessione di un contributo di 800 euro finalizzato alla partecipazione ai servizi di condivisione di autoveicoli (*car sharing*). Amplia inoltre la portata delle agevolazioni già previste dalla citata legge finanziaria estendendole alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 2" immatricolati prima del 1° gennaio 1999, aumentando da uno a tre anni il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale ed elevando da 80 a 150 euro il limite massimo del contributo concesso per le spese di rottamazione.

Il **comma 2, modificato dalla Camera dei deputati**, proroga alla data di entrata in vigore della legge di conversione i contributi previsti dalla legge finanziaria 2007 per la sostituzione di motocicli di categoria "euro 0" con motocicli di categoria "euro 3". Per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e il 31 dicembre 2008 è previsto un altro tipo di agevolazione valida, oltre che per i suddetti motocicli, anche per i ciclomotori.

Il **comma 3** concede un contributo di 700 euro e l'esenzione delle tasse automobilistiche per un anno per la sostituzione, mediante rottamazione, di autovetture e autoveicoli per uso promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" e "euro 2", immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture di categoria "euro 4" o "euro 5" con emissioni di anidride carbonica non superiori a 140 grammi per chilometro o a 130 grammi per chilometro per i motori *diesel*. Sono previste maggiori agevolazioni per la sostituzione di veicoli "euro 0", per l'acquisto di autovetture con emissioni non superiori a 120 grammi per chilometro e per la demolizione di due autoveicoli da parte di uno stesso nucleo familiare.

Il **comma 4** concede un contributo di importo compreso tra 1.500 e 2.500 euro per la sostituzione, mediante rottamazione, di autoveicoli a trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e autocaravan, di peso non superiore a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 0" o "euro 1", immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli di categoria "euro 4" della medesima tipologia e limite di massa.

Il **comma 5** specifica che i commi da 2 a 4 si applicano per i contratti di acquisto stipulati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 e per veicoli immatricolati entro il 31 marzo 2009.

Il **comma 6** rinvia ad alcune disposizioni della legge finanziaria 2007 per l'applicazione dei precedenti commi dell'articolo in esame.

Il **comma 7** stabilisce che ai contributi di cui all'articolo in esame non si applica il limite di 250.000 euro annui, fissato, per l'utilizzazione dei crediti di imposta, dall'art. 1, co. 53 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Il **comma 8** incrementa di 50 milioni di euro per il 2009 le risorse destinate a incentivare l'installazione di impianti a GPL o a metano per autotrazione, su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1".

Il **comma 9** fissa in 350 euro la misura del contributo per l'installazione di impianti a GPL e in 500 euro la misura del contributo per l'installazione di impianti a metano.

Il **comma 10**, modificando l'attuale normativa (D.L. 324/1997) prevede l'applicazione a regime delle agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL, concesse indipendentemente dalla data di immatricolazione degli autoveicoli e di installazione degli impianti ecologici.

Il **comma 10-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati**, anticipa in via retroattiva di un anno l'applicazione del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate previsto dal comma 271 della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) e specifica che il decreto ministeriale di attuazione del credito di imposta per ricerca e innovazione previsto dal comma 283 della legge finanziaria 2007 deve essere adottato entro il 31 marzo 2008.

Il **comma 10-ter, aggiunto dalla Camera dei deputati**, prevede la copertura degli oneri derivanti per il 2009 dal comma 10-bis.

Il **comma 11, modificato dalla Camera dei deputati**, riduce di 90,5 milioni di euro per il 2008 la dotazione del Fondo per la competitività e lo sviluppo, istituito dalla legge finanziaria 2007, incrementandola contestualmente della stessa cifra per il 2009.

Il **comma 11-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati**, prevede la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 29 con l'esclusione dei commi 10-bis e 10-ter.

L'**articolo 29-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**, dispone l'ulteriore proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 marzo 2008 del termine per l'entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti recata dal Capo V della Parte seconda del testo unico in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.

L'**articolo 29-ter è stato introdotto dalla Camera dei deputati** e modifica l'articolo 98 del codice della strada onde consentire alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria.

L'**articolo 29-quater, introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede che sia modificato entro sei mesi il D.M. 24 luglio 1996, n. 501 di riordino delle camere di commercio.

SEZIONE XI  
AMBIENTE

**Il comma 1 dell'articolo 30 - modificato nel corso dell'iter presso la Camera dei deputati** - demanda ad un decreto interministeriale, da adottare entro il 28 febbraio 2008, l'individuazione di modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ritirati da parte dei distributori e fissa la decorrenza dell'obbligo di ritiro da parte dei distributori.

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2008 l'entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

*L'articolo 31- sulla proroga della Commissione di studio sulla subsidenza - è stato soppresso durante l'esame presso la Camera.*

L'**articolo 32** proroga di due anni (al 29 aprile 2011) il termine relativo all'adeguamento alle norme del codice ambientale delle emissioni degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 ricadenti nel campo di applicazione del titolo I della Parte quinta del codice e che non ricadevano nel campo di applicazione dell'abrogata normativa in materia di qualità dell'aria.

L'**articolo 32-bis - introdotto nel corso dell'iter presso la Camera dei deputati** - novella l'articolo 2 del DL n. 180/2007, al fine di disciplinare la gestione e il funzionamento degli impianti, sia nuovi che esistenti, in mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) entro il termine, fissato dall'art. 1 dello stesso decreto n. 180/2007, del 31 marzo 2008.

Il testo dell'**articolo 33** reca disposizioni in materia di rifiuti. **I commi successivi al primo, immodificato rispetto al testo del decreto-legge, sono stati tutti introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.**

Il **comma 1** differisce al 31 dicembre 2008 il termine a decorrere dal quale i comuni della regione Campania devono assicurare che, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa igiene ambientale (TIA), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari.

Il **comma 1-bis** differisce al 31 dicembre 2010, il termine relativo alla decorrenza del divieto di esportazione dei materiali nucleari al di fuori del territorio dell'Unione europea.

Il **comma 1-ter** dispone la proroga al 31 dicembre 2008 del termine relativo al proseguimento dell'utilizzazione dei siti di stoccaggio e trattamento dei sedimenti per la bonifica del bacino del fiume Sarno.

Il **comma 1-quater** istituisce - presso il Ministero dell'ambiente - un Fondo per la corresponsione di contributi ai Comuni che, dalla localizzazione dei siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti speciali, derivino disagio sociale e ambientale.

I **commi da 1-quinquies a 1-octies** autorizzano e disciplinano, per l'anno 2008, una spesa di 60 milioni di euro per la gestione dell'emergenza rifiuti in Campania, e dispongono per l'uso di concorrenti risorse.

L'**articolo 33-bis, introdotto durante l'iter presso la Camera dei deputati**, dispone - a decorrere dall'anno 2008 - la corresponsione diretta ai Comuni da parte del Ministero della pubblica istruzione, della cifra forfettaria di 38,734 milioni di euro per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle istituzioni scolastiche statali, abolendo, contestualmente, l'obbligo per le scuole di corrispondere ai Comuni il corrispettivo del medesimo servizio.

## SEZIONE XII INTERNO

L'**articolo 34, come modificato dalla Camera dei deputati**, proroga fino al 31 dicembre 2008 - a meno che non intervenga prima l'attuazione della direttiva 2006/24/CE - la sospensione dell'applicazione di tutte le disposizioni, di carattere primario, secondario o amministrativo, che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati di traffico telefonico o telematico. Fino al 31 dicembre 2008 è altresì prorogata l'efficacia delle disposizioni in base alle quali l'apertura di pubblici esercizi o circoli privati che mettano a disposizione apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche è subordinata ad una licenza rilasciata dal questore.

L'**articolo 34-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, dispone la conservazione in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte in applicazione della normativa in favore delle vittime del dovere e della criminalità organizzata e non impegnate entro il 31 dicembre 2007.

L'**articolo 34-ter, inserito dalla Camera dei deputati**, attiene all'utilizzo di un fondo, alimentato dai proventi di beni confiscati alla criminalità organizzata, volto al finanziamento di progetti di pubblico interesse: viene stabilito che - ai fini dell'utilizzo integrale del predetto fondo - le disponibilità finanziarie

esistenti nella contabilità speciale intestata al prefetto di Palermo siano conservate nella contabilità speciale medesima sino al 31 dicembre 2008.

**L'articolo 35, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, proroga al 31 dicembre 2008 il termine, fissato dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) al 31 dicembre 2007, a decorrere dal quale è consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, restando precluso l'accesso a detti servizi attraverso modalità diverse. Alla medesima data è prorogato anche il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica ai fini del rilascio della Carta nazionale dei servizi.

**L'articolo 35-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, rinvia al 30 settembre 2008 l'applicazione della norma, contenuta nell'articolo 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2008, che sanziona la permanenza dell'adesione da parte dei comuni a più di una forma associativa tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali.

## CAPO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

**L'articolo 36, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, apporta modifiche alla vigente disciplina in materia di attività di riscossione dei tributi.

In particolare, i **commi 1 e 1-bis** dispongono, a decorrere dal 30 dicembre 2007, la soppressione dell'obbligo di versamento dell'acconto da parte dei concessionari.

Il **comma 2** individua la procedura di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate degli enti locali.

I **commi 2-bis e 2-ter, inseriti dalla Camera**, agevolano la rateizzazione dei debiti derivanti dal mancato pagamento delle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali.

I **commi 2-quater e 2-quinquies, inseriti dalla Camera**, rafforzano la tutela del destinatario di notificazioni, a mezzo posta, di atti e comunicazioni giudiziarie e di cartelle di pagamento.

*I commi 3 e 4, che intervenivano sulle modalità di rateazione dei debiti dovuti ad accertamenti o controlli tributari, sono stati soppressi nel corso dell'esame presso la Camera.*

Il **comma 4-bis, inserito dalla Camera**, proroga dal 1° aprile 2008 al 31 ottobre 2009 il termine oltre il quale i ruoli consegnati al concessionario della

riscossione devono essere notificati entro il quinto mese per non perdere il diritto al discarico per inesigibilità.

Il **comma 4-ter, inserito dalla Camera**, introduce – limitatamente ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - l'obbligo di indicare nella cartella di pagamento, a pena di nullità, il soggetto responsabile dell'iscrizione a ruolo e quello responsabile della emissione e notificazione della cartella medesima.

Il **comma 4-quater, inserito dalla Camera**, differisce al 30 novembre 2008 il termine per effettuare il versamento della somma che consente la definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali per gli enti operanti nel settore sanitario e aventi sede in Molise, Sicilia e Puglia e destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, relativamente agli anni dal 2002 al 2006. La norma prevede anche il versamento in un'unica soluzione dell'importo dovuto, anziché in due rate.

**Anche i commi 4-quinquies, 4-sexies e 4-septies sono stati inseriti dalla Camera dei deputati.**

Il **comma 4-quinquies** stabilisce che le società concessionarie della riscossione che hanno aderito alla sanatoria per gli illeciti amministrativi prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, legge finanziaria per il 2005, e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possano presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine, possano altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 4-sexies** attiene alla decorrenza del discarico del concessionario per l'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo.

Il **comma 4-septies** interviene sulle modalità di controllo della magistratura contabile in merito alla gestione finanziaria di Equitalia Spa.

L'**articolo 36-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, reca la proroga dei termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Altresì, esso proroga il termine per la definizione della posizione contributiva da parte dei soggetti colpiti dai gravi fenomeni eruttivi dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e dagli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002.

L'**articolo 37** sopprime la tassa sui contratti di borsa, istituita dal R.D. n. 3278 del 1923; la predetta soppressione si rende necessaria per ragioni di coordinamento normativo con il d. lgs. n. 164 del 2007 – recante il recepimento della direttiva 2004/39/CE (sul mercato degli strumenti finanziari, c.d. MiFID)

– entrato in vigore il 1° novembre 2007. **Il comma 4-bis, inserito dalla Camera**, provvede per la copertura.

L'**articolo 37-bis, inserito dalla Camera**, proroga (**comma 1**), per il solo anno 2008, dal 31 marzo al 31 maggio 2008, il termine di trasmissione in via telematica, da parte dei sostituti d'imposta all'Agenzia delle entrate, dei dati fiscali e contributivi relativi alle certificazioni rilasciate per l'anno 2007.

Il **comma 2** restringe i requisiti per l'accesso al credito di imposta in favore delle imprese che effettuano assunzioni, a tempo indeterminato, in alcune regioni del Mezzogiorno.

L'**articolo 37-ter, inserito dalla Camera dei deputati**, stabilisce che - in caso di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale per mancata emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale - gli atti di sospensione debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta (anziché, come nella versione vigente, la "terza") violazione.

L'**articolo 38, comma 1**, proroga per l'anno 2008 le agevolazioni fiscali, consistenti nella riduzione del 40 per cento, in materia di accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui. Il **comma 1-bis, inserito dalla Camera**, reca norme di copertura finanziaria.

Il **comma 1-ter, inserito dalla Camera dei deputati**, dispone l'applicazione fino al 31 dicembre 2008 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il **comma 1-quater, anch'esso inserito dalla Camera**, reca norme di copertura finanziaria.

L'**articolo 38-bis, aggiunto dalla Camera**, stabilisce (**comma 1**) che possano essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento anche gli atti di accertamento ed irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative.

Il **comma 2** modifica il comma 37, primo periodo, dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008, relativo alle modalità di esclusione dal patrimonio dell'impresa dei beni strumentali.

Il **comma 1 dell'articolo 39** proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla stipula di un nuovo accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008.

Il **comma 2** proroga per l'anno 2008 la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, co. 1247, secondo periodo, della L. 296/2006, spettanti ai canali tematici satellitari, ai sensi dell'art. 7, co. 13, della L. 112/2004.

I commi da *2-bis* a *2-quinquies* modificano alcune disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), in materia di promozione e produzione delle opere europee.

**I commi da 2-bis a 2-quinquies, sono stati inseriti dalla Camera.**

Il **comma 2-bis** proroga di sei mesi, per l'anno 2008, il termine annuale per la verifica del rispetto dei vincoli di programmazione di opere europee ed italiane, posti a carico delle emittenti televisive dall'articolo 44 del d.lgs. n. 177/2007, come modificato dall'articolo 2, comma 301, della legge finanziaria 2008.

Il **comma 2-ter** dispone che i criteri per la concessione di deroghe ai predetti vincoli di programmazione vengano stabiliti con apposito regolamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il **comma 2-quater** prevede che il regolamento di cui al comma 4 debba essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Il **comma 2-quinquies** modifica il citato articolo 44, comma 3. In particolare, con riferimento al vincolo per le emittenti televisive di destinare una percentuale dei ricavi al finanziamento ed acquisto di opere europee prodotte negli ultimi cinque anni, il comma in esame sopprime quest'ultima delimitazione temporale.

L'**articolo 40** dispone, al **comma 1**, un rinvio al 31 dicembre 2008 del termine per l'effettuazione dei pagamenti di debiti da parte dei comuni che abbiano deliberato lo stato di dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, a favore dei quali è stato previsto un trasferimento di una somma di 150 milioni di euro.

Il **comma 2** dispone il rinvio al 31 dicembre 2008 del termine entro il quale devono essere liquidate le risorse finanziarie messe a disposizione dal comune che si avvale del sostegno straordinario, nel caso di adozione della procedura semplificata per l'accertamento e la liquidazione dei debiti.

Il **comma 3** fa salvo il termine del 31 dicembre 2007 per i pagamenti da parte dei suddetti comuni in relazione a transazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007.

Il **comma 3-bis, introdotto dalla Camera**, dispone lo stanziamento di una somma di cinque milioni di euro in favore dei comuni che abbiano dichiarato il dissesto anche prima del 31 dicembre 2002 (*vd. comma 1*), e precisamente nel periodo dal 30 giugno 2001 al 31 dicembre 2002. Le somme messe a disposizione devono servire sempre per le medesime finalità, e devono essere spese entro il 31 dicembre 2008. Il **comma 3-ter** indica le modalità di copertura finanziaria dell'ulteriore onere recato dall'applicazione del comma *3-bis*.

Il **comma 4** dispone l'erogazione di dieci milioni di euro, a valere sulle risorse previste per il sostegno straordinario per consentire il definitivo risanamento degli enti che si avvalgono della procedura straordinaria per la chiusura anticipata e semplificata della procedura di dissesto.

Il **comma 4-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**, estende agli enti locali delle regioni a statuto speciale l'efficacia delle disposizioni relative al contenimento dei costi della politica prescritte per gli enti locali delle regioni a statuto ordinario dalla legge finanziaria per il 2008.

L'**articolo 40-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera**, aumenta di due mesi i termini attualmente previsti nelle procedure di accertamento (**comma 1**) del rispetto del patto di stabilità e delle procedure di rientro (**comma 2**) da eventuali scostamenti sia per le regioni che per gli enti locali sottoposto al "patto", in riferimento al solo anno 2007.

L'**articolo 41** amplia l'ambito di applicazione della definizione agevolata degli inadempimenti dei concessionari della riscossione, introdotta dai commi 426 e 426-bis della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), includendo tra le irregolarità oggetto di sanatoria, gli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1988.

L'**articolo 41-bis, aggiunto dalla Camera**, prevede che fino al 1° gennaio 2009, non si applichi il comma 263 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008, cosicché fino a tale data si continuerà ad applicare l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento ai premi delle corse ippiche, anziché quella ordinaria del 20 per cento introdotta dalla legge finanziaria per il 2008.

L'**articolo 42, comma 1**, prevede che le disposizioni di cui all'art. 2, co. 39, della legge finanziaria per il 2008, concernenti il Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria presso la Banca d'Italia, trovino applicazione solo successivamente all'espressione del parere da parte della Banca centrale europea.

Il **comma 2** impone, nelle future leggi di riforma della Banca d'Italia e delle autorità indipendenti, l'obbligo del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria relativamente ai controlli sulla spesa.

I **commi 2-bis e 2-ter, inseriti dalla Camera dei deputati**, recano alcune modifiche alla disposizione della finanziaria 2008 relativa all'esenzione dal canone Rai per gli ultrasessantacinquenni a basso reddito: tra l'altro, viene soppressa la previsione che conteneva l'esenzione entro il tetto dei 500 mila euro annui.

L'**articolo 42-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera**, rinvia alle elezioni successive all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-

legge in esame l'applicazione della norma, contenuta nell'articolo 2, comma 29, della legge finanziaria per il 2008, che riduce il numero delle circoscrizioni di decentramento comunale attraverso la modifica dei parametri demografici per la loro istituzione.

L'**articolo 43, comma 1**, dispone, in deroga alla normativa sulla contabilità generale dello Stato, che le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 1, co. 758, della legge finanziaria per il 2007 (Fondo TFR), siano mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Il **comma 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati**, specifica le modalità di erogazione del finanziamento statale destinato all'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma.

L'**articolo 44, comma 1**, interviene sulle violazioni dell'obbligo di fornire i dati richiesti per lo svolgimento delle rilevazioni statistiche ufficiali, disponendo la sanzionabilità, sino a tutto il 2008 ed anche per le violazioni accertate anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, esclusivamente del formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

Il **comma 2, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera**, introduce l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche appaltatrici, di comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto (UFP) della Presidenza del consiglio dei ministri le informazioni relative alle operazioni di partenariato pubblico-privato ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat del 11 febbraio 2004, al fine di consentirne la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico.

L'**articolo 44-bis è stato introdotto dalla Camera dei deputati** e contiene due disposizioni di carattere finanziario in favore del comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

### CAPO III DISPOSIZIONI VARIE

L'**articolo 45, modificato durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento**, dispone l'attribuzione della quota del 5 per mille dell'imposta netta - IRPEF - a favore sia delle fondazioni nazionali di carattere culturale sia delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal CONI a norma di legge.

Il **comma 1 dell'articolo 46, modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, reca misure in favore dei soggetti inabili, prevedendo che non preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici ai superstiti l'attività

svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato, nonché con le agevolazioni previste per le assunzioni dei disoccupati di lunga durata. Si prevede inoltre che l'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti in questione non possa essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni incrementato del 30%.

**Il comma 1-bis - inserito dalla Camera** - proroga al 30 giugno 2008 il termine per l'adozione del decreto interministeriale, previsto dalla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 375), per definire i criteri di applicazione di tariffe elettriche agevolate a favore di soggetti disagiati, prevedendo al contempo l'adozione, entro il medesimo termine, di un decreto interministeriale che estenda le disposizioni del comma 375 anche al settore del gas naturale.

**L'articolo 46-bis - introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati** - inserisce tra i soggetti le cui iniziative in materia di politiche familiari possono beneficiare delle risorse del Fondo per le politiche per la famiglia, anche enti pubblici e privati nonché associazioni, oltre che enti locali ed imprese.

**L'articolo 47, modificato dalla Camera dei deputati**, prevede il differimento al 1° agosto 2008 del termine di abrogazione dell'articolo 1, commi 28 e 29, della legge finanziaria 2005, che prevedono la concessione di contributi statali per il finanziamento di interventi per la tutela dell'ambiente e per i beni culturali. Conseguentemente si dispone la corresponsione dei soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari ovvero siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico. L'articolo inoltre sopprime il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008, il quale prevede che le risorse stanziare per i contributi, le quali risultino non impegnate a seguito dell'abrogazione dei predetti commi 28 e 29, articolo 1, della legge finanziaria per il 2005, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

**L'articolo 47-bis, inserito dalla Camera dei deputati**, dispone la proroga al 31 dicembre 2009 del termine di sospensione dei pagamenti dei tributi e contributi in favore degli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata con oltre 2000 dipendenti, in situazione di crisi per riconversione o ristrutturazione ed aventi almeno una sede operativa nei territori dei Comuni delle Province di Campobasso, Foggia e Catania, colpiti dagli eventi sismici del 2002. A tal fine, il corrispondente limite di spesa è incrementato di 700.000

euro per il 2008. Inoltre, per l'anno 2009, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro.

L'**articolo 47-ter, inserito dalla Camera**, estende al 2010 il regime transitorio dettato dalla legge finanziaria per il 2008 che fissa un limite ai maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione della norma di attuazione dello Statuto speciale che include nelle entrate della regione le ritenute sui redditi da pensione. Contestualmente abroga il riferimento agli ulteriori introiti – oltre il tetto limite – da riconoscere alla regione solo con contestuale attribuzione di ulteriori funzioni.

L'**articolo 47-quater - introdotto durante l'esame presso la Camera** - disciplina la durata in carica del Presidente e dei membri di CONSOB, Garante per la *privacy* e Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, equiparandola ai sette anni, non rinnovabili, già previsti per le altre autorità indipendenti.

L'**articolo 47-quinquies - inserito dalla Camera** - consente che l'INAIL operi un investimento immobiliare in forma diretta, in deroga alla disciplina ordinaria relativa agli enti previdenziali pubblici. L'investimento oggetto della deroga concerne il Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli.

L'**articolo 48, al comma 1** prevede che le somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e assegnate ad un apposito Fondo per iniziative a vantaggio dei consumatori, possano essere riassegnate al medesimo anche nell'esercizio successivo a quello del versamento. Il **comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**, precisa che le entrate riassegnate e non utilizzate nel 2007 sono mantenute nelle disponibilità del suddetto Fondo.

Il **comma 1-ter, introdotto dalla Camera dei deputati**, dispone l'utilizzazione per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di somme attualmente giacenti presso contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 5-ter del decreto-legge 452/1001.

Il **comma 1-quater, introdotto dalla Camera dei deputati**, amplia una delle destinazioni previste dalla legge finanziaria 2008 per le risorse provenienti da provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488 del 1992 in modo da includere anche i programmi di sviluppo regionale riferiti alle regioni Abruzzo, Molise, e Sardegna.

L'**articolo 49** anticipa l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge n. 246 del 2007, recante *Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali*, al 28 dicembre 2007, consentendo in tal modo di utilizzare gli accantonamenti relativi all'anno 2006 e slittati all'anno 2007.

**L'articolo 49-bis, introdotto nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera**, affida ad un comitato il compito di promuovere e coordinare le iniziative per celebrare la ricorrenza - nell'anno 2008 - dell'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. Ai membri del comitato non è corrisposto alcun importo finanziario.

**L'articolo 49-ter - inserito dalla Camera** - equipara, in via provvisoria e limitatamente ad alcuni servizi in essere, l'Associazione italiana della Croce Rossa alle organizzazioni di volontariato, ai fini dell'iscrizione nei registri regionali relativi a queste ultime, nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati, nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, nonché ai fini dell'accesso alle convenzioni per le attività di promozione e donazione del sangue.

**L'articolo 50, ai commi 1 e 2**, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 a favore di interventi per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia, e prevede la relativa copertura finanziaria.

**I commi da 3 a 7** dispongono che, a decorrere dal 15 settembre 2007, ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale e della pensione sociale, non rilevino, per la determinazione dei relativi limiti di reddito, gli assegni vitalizi previsti per i perseguitati politici e razziali dall'art. 1 della L. 791/1980 e dall'art. 1 della L. 96/1955.

**Il comma 7-bis - inserito dalla Camera** - affida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il restauro del Blocco n. 21 del campo di concentramento di Auschwitz e dispone a tal fine un'autorizzazione di spesa di 900.000 euro per il 2008.

**L'articolo 51** prevede che le risorse di cui all'art. 1, comma 758, della legge finanziaria 2007, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, destinate al finanziamento degli interventi previsti all'elenco 1 della medesima legge, siano versate dall'INPS all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.

**L'articolo 51-bis, inserito dalla Camera dei deputati**, dispone un differimento del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle elezioni politiche svoltesi il 9 e 10 aprile 2006.

**L'articolo 51-ter, inserito dalla Camera dei deputati**, proroga al 31 dicembre 2008 il regime di esenzione fiscale sugli atti di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

---

L'**articolo 51-*quater***, introdotto a seguito dell'esame presso la Camera, prevede le modalità per la corresponsione di incentivi già previsti dalla legislazione vigente a favore del comparto della ghisa e dell'acciaio.

L'**articolo 52** prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.